

Allegato 3

STATUTO
DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

CENTRO ENERGIA FERRARA

STORICO DELLE MODIFICHE		
Rev.	Natura della modifica	
0	Prima stesura	
APPROVAZIONE		
Rev.		Data
0	Approvato dal Consiglio d’Amministrazione	26/05/2025

Scopo ed ambito di applicazione

È istituito presso Centro Energia Ferrara (di seguito anche semplicemente “CEF”) un Organo con funzioni di vigilanza e controllo in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società con delibera del Consiglio di Amministrazione, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Società, in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Nomina e composizione

L’Organismo di Vigilanza della Società è un organo collegiale composto da due membri nominati dal Consiglio d’Amministrazione. Il CdA procede, altresì, a nominare il Presidente con il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali, così come in seguito specificato. La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del CdA, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.

Requisiti di professionalità e di onorabilità

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta.

Si ritengono necessarie per l’Organismo di Vigilanza le seguenti:

- α) Competenze:
 - conoscenza dell’Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
 - conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
 - capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
 - conoscenza di principi e tecniche proprie dell’attività svolta nell’ambito del controllo dei rischi societari;
 - conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività “ispettiva”;
 - particolare esperienza nell’ambito della applicazione del D. Lgs. 231/01
- β) Caratteristiche personali:
 - un profilo etico di indiscutibile valore;
 - oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte;
 - mancanza di relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, con soggetti apicali, sindaci o revisori della società;
 - mancanza di conflitti di interessi con la società che possano pregiudicare il criterio dell’indipendenza.

Cessazione dall’incarico

La revoca dell’Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. I componenti dell’Organismo di Vigilanza non possono essere revocati se non per giusta causa.

A tale proposito, per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l’interdizione o l’inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell’Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un’infermità che, comunque, comporti l’impossibilità a svolgere il proprio compito per un periodo superiore a sei mesi;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell’Organismo di Vigilanza;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo così come definiti nel presente Modello;
- una sentenza di condanna della Società ai sensi del Decreto, passata in giudicato, ovvero un procedimento penale concluso tramite c.d. "patteggiamento", ove risulti dagli atti l’omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza, secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d) del citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell’Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell’Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- la violazione della tutela dell’identità del segnalante da parte del componente dell’OdV, qualora coinvolto o interessato nella gestione delle segnalazioni Whistleblowing.

Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell’Organismo di Vigilanza.

Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall’incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

Durata in carica

Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell’incarico è normalmente fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione può comunque conferire l’incarico all’OdV per una durata anche inferiore. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica in regime

di prorogatio fino alla nomina del successore o fino ad un’eventuale riduzione del numero dei componenti dell’Organismo di Vigilanza, salvo eserciti la propria facoltà di recesso.

Rapporto gerarchico

A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al vertice della Società, riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione e, in via straordinaria, al Collegio Sindacale, qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità. Per eventuali violazioni da parte dei membri del Collegio Sindacale, l’Organismo di Vigilanza riferirà al Consiglio di Amministrazione.

Obblighi

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dalla natura dell’attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza e deve svolgere l’incarico con continuità.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.

Cause d’ineleggibilità e incompatibilità

Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, purché privi di compiti gestionali che potrebbero incidere sulla autonomia dell’Organismo di Vigilanza.

I componenti dell’Organismo non dovranno avere vincoli di parentela o affinità con il Vertice aziendale, né dovranno essere legati alla Società da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l’obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Non potranno essere nominati componenti dell’Organismo di Vigilanza coloro i quali abbiano riportato una condanna – anche non definitiva – per uno dei reati previsti dal Decreto Legislativo citato.

Ove il Presidente o un componente dell’Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato.

Poteri dell’organismo

All’Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo non in ordine alla realizzazione dei reati, bensì al funzionamento ed all’osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso.

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo ed in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Società ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Società ovvero di consulenti esterni.

Compiti dell’organismo

L’Organismo di Vigilanza vigila sull’efficacia e sull’aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi.

L’Organismo di Vigilanza deve in particolare:

- verificare l’efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs n. 231/2001;
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione, circa lo stato di attuazione e l’operatività del Modello;
- promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione ed comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;
- promuovere e/o sviluppare l’organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
- segnalare all’organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente;
- formulare proposte all’organo amministrativo e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell’assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa;
 - modifiche normative.

Collaboratori interni ed esterni

Per l’esecuzione delle sue attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001.

Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell’Organismo di Vigilanza.

Riunioni periodiche

L’Organismo di Vigilanza deve riunirsi con frequenza adeguata a garantire la continuità dei compiti previsti, e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità.
L’Organismo di Vigilanza si può riunire anche tramite video conference o call conference. Le riunioni si intendono validamente costituite tramite video o call conference tramite il collegamento a distanza di ciascun partecipante senza che sia richiesta la compresenza fisica di due soggetti presso il medesimo luogo.

Regolamento dell’organismo di vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l’individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono oggetto di apposito regolamento che verrà approvato in autonomia dall’Organismo di Vigilanza.

Responsabilità

Le ipotesi di comportamento negligente e/o imperizia da parte dei componenti dell’Organismo di Vigilanza che abbia dato luogo ad omesso controllo sull’attuazione, sul rispetto e sull’aggiornamento del Modello sono sanzionabili ai sensi del Sistema Disciplinare.

Risorse finanziarie dell’organismo

L’Organismo di Vigilanza è provvisto di mezzi finanziari e logistici adeguati a consentirne la normale operatività. Il Consiglio di Amministrazione della Società provvede a dotare l’Organismo di Vigilanza di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell’esercizio delle sue funzioni.

Modifiche allo statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione.